



Cofinanziato
dall'Unione europea



Decreto Interministeriale Fondo Nuove Competenze 3

"Competenze per le Innovazioni»

Contenuti



Finalità, risorse finanziarie e destinatari



Modalità di accesso al Fondo



Oneri finanziabili



Gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro



I progetti formativi e l'attività di formazione

FNC 3 «Competenze per le innovazioni» (Art. 1, art.3)



Finalità

- Accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro;
- Favorire nuova occupazione

COME


Riconoscimento, da parte dell'INPS, di un **contributo al costo del lavoro** dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti della transizione digitale ed ecologica

PER CHI

Datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica che abbiano sottoscritto con le rappresentanze sindacali **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro**, finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori

QUANTO

Dotazione
730 milioni



- Risorse rivenienti dal Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal FSE+,
- Eventuali risorse del Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione»
- Risorse dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+
- Fondo per la formazione e il sostegno al reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

Risorse e accesso al Fondo. (Art. 5)

RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Sistemi formativi **25%**

Filiere formative **25%**

Singoli datori di lavoro **50%**

I datori di lavoro, possono presentare **una sola istanza di contributo** scegliendo fra queste linee di intervento

In ragione dell'andamento degli impegni e della spesa, tale ripartizione potrà essere oggetto di rimodulazione attraverso uno specifico decreto direttoriale.

SISTEMI FORMATIVI



Sistemi/ gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti **Big Player**

- Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una **Big Player** come **capo fila**.
- riguardare il 60% dei lavoratori del capofila
- Contributo max riconoscibile: **12 milioni euro**

FILIERE FORMATIVE



Sistemi organizzati e non organizzati di piccole e medie imprese che operano preferibilmente nell'ambito di **distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere** con una vocazione produttiva ed economica

- Deve prevedere un capofila
- Contributo max riconoscibile: **8 milioni euro**

SINGOLI DATORI DI LAVORO




In possesso dei requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili.

- Contributo max riconoscibile: **2 milioni di euro per datore di lavoro**




Ai fini **dell'approvazione dell'istanza**, il MLPS richiede alle Regioni e alle P.A nelle quali si trova la sede operativa in cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nella formazione, di esprimere **parere sul progetto formativo**. Decorsi 10 gg dalla data di richiesta, il parere si ritiene positivamente acquisito.


Oneri finanziabili (Art. 2)




La retribuzione oraria a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al **60 per cento del totale**




La quota di retribuzione finanziata è pari al **80%** in caso di interventi promossi da **Sistemi formativi e da Filiere formative**



la quota di retribuzione finanziata è pari al **100%** nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione, con **contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)**



Gli **oneri** relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono **rimborsati per l'intero** (100%), inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione.



La quota di retribuzione finanziata è pari al **100%** nel caso di **disoccupati, da almeno 12 mesi**, assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione.



N.B.
Nota Bene

in caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati da assumere con **contratto stagionale**, della durata di almeno **120 giorni**, nei settori **turismo e agricoltura**, è riconosciuto un **bonus** pari a **300 euro** per l'assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore.




N.B.
Nota Bene

- ✓ In caso di accordi di rimodulazione dell'orario che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che dei lavoratori, anche di **disoccupati che siano stati preselezionati dall'azienda**, e qualora almeno il **70% di tali soggetti siano assunti** con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di **euro 800 per ogni disoccupato assunto**.
- ✓ tale contributo sarà distribuito in un incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo sugli altri lavoratori dell'azienda partecipanti al progetto formativo nel limite massimo del 100% del costo del lavoro.

Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario (Art. 4)

Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario



- **Sottoscritti** dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Per le aziende aderenti a Fondi, devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo;

Elementi minimi:

- Conformi a quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del Decreto-legge n. 34/ 2020 «*Decreto Sostegni*»
- Devono individuare i **fabbisogni del datore di lavoro** all'interno dei processi di innovazione, in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in loro relazione;
- i **progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze**
- il **numero dei lavoratori** coinvolti nell'intervento;
- il **numero di ore** dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- l'eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di **soggetti diversi dai lavoratori dipendenti**;
- Eventuali ulteriori elementi indicati dal Ministero del lavoro nel relativo Avviso pubblico



Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario: Ambiti (Art.6)

AMBITI RELATIVI AI FABBISOGNI DI COMPETENZE NEI PROCESSI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, DI PROCESSO E DI PRODOTTO

Sistemi tecnologici e digitali

Introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale

Sostenibilità ed impatto ambientale

Economia circolare

Transizione ecologica

Efficientamento energetico

Welfare aziendale e benessere organizzativo

ALTRI EVENTUALI AMBITI PREVISTI DAL DECRETO

- i settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 «Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 istitutivo della *piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)*
- accordi di sviluppo per *progetti di investimento strategico*, ai sensi dell'articolo 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112
- progetti a valere sul *Fondo per il sostegno alla transizione industriale* di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Progetti Formativi (Art. 7)

Durata

- Min 30 ore max 150 per ogni lavoratore
- Nel caso di formazione rivolta a disoccupati da assumere con contratto stagionale la durata minima è di 20 ore
- Le attività formative devono concludersi con la richiesta del saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda.

Obiettivi di apprendimento

- Devono essere descritti e riferiti sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale agli **standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto del MLPS n. 115 del 9 luglio 2024**
- Nel caso di progetti formativi relativi ad **aziende partecipanti non aderenti a FIP, finanziati con risorse diverse**, per la loro descrizione e referenziazione agli standard del SNCC di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013 n. 13 e per le modalità di I.V.C delle competenze, si applicano le disposizioni adottate dai rispetti ENTI TITOLARI delle RISORSE IMPIEGATE.

Caratteristiche

- Evidenza delle modalità di valorizzazione delle competenze in ingresso del lavoratore
- Personalizzazione degli interventi individuali
- Rilascio di una **attestazione di trasparenza** o di **validazione** degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni del decreto 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e del decreto n.115 del 9 luglio 2024

La Formazione (Art. 7)

Da chi è attestata



Può iniziare solo successivamente all'ammissione a contributo sull'avviso FNC



Da chi è erogata

Per le **aziende** che partecipano come **aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale**, da un **ENTE TITOLATO** ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 o da un **ENTE ACCREDITATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE** dalle Regioni e Province autonome,



Attestazione di trasparenza
Documento di validazione

Per le **aziende** che partecipano **non aderenti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale**, da un **ENTE TITOLATO** ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 o da un **ENTE ACCREDITATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE** dalle Regioni e Province autonome, in conformità con le disposizioni di cui al co. 3 e con i requisiti previsti dall'art.8 co. 2 del decreto 115 del 9 luglio 2024



Attestazione di trasparenza

Dall'Ente che attesta anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche o da strutture formative specialistiche

La Formazione (Art. 7)



Da chi è
finanziata

Per i **datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale** è finanziata in tutto o in parte dal Fondo, anche attraverso voucher . In questo caso i Fondi Paritetici Interprofessionali che intendono partecipare all'attuazione degli interventi del FNC devono darne apposita comunicazione al MLPS


Per i **datori di lavoro partecipanti senza un Fondo Paritetico Interprofessionale**, può essere finanziata attraverso il contributo di finanziamenti diversi, anche a voucher.

FNC 3 e i Fondi Paritetici Interprofessionali (Art. 7)


- ▶ I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell'istanza, pena esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono **alla data di pubblicazione del presente Decreto**.
- ▶ Nel caso di datori di lavoro **che aderiscano a un FPI successivamente** alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno indicarlo, pena esclusione, **in fase di presentazione dell'istanza di richiesta contributo**
- ▶ Ai fini del mantenimento dell'ammissibilità al contributo, i datori di lavoro dovranno **mantenere l'adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale** indicato nell'istanza fino alla conclusione delle attività formative, pena l'esclusione.
- ▶ Le **uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale** sono le seguenti:
 - a) Il datore di lavoro non aderisce ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data di pubblicazione del presente decreto o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell'istanza;
 - b) Il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC;
 - c) Il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi a MLPS di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento formativo

Il MLPS e i Fondi Paritetici Interprofessionali partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi, sui lavoratori individuati dai datori di lavoro in sede di istanza di accesso al FNC e sugli esiti della formazione erogata e dell'attività di verifica svolta.


Attività di verifica della formazione (Art. 7)



E' in capo ai Fondi Paritetici Interprofessionali



Ferma restando la competenza del FPI, il MLPS - con il supporto **dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** - dispone, a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative.



I datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali devono inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, il **calendario del percorso** formativo ed il **luogo di svolgimento** delle attività formative previste in presenza, e successivi aggiornamenti, via PEC all'Ispettorato territorialmente competente della sede di svolgimento del corso.

